

VALUTAZIONE DEL RISCHIO GESTANTI

Ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 151/2001

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”

(Art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

Istituto di Istruzione Superiore “V. Floriani”

Via Bice Cremagnani, 18
20871 Vimercate (MB)

Datore di Lavoro (DL)

Prof. Daniele Zangheri

Responsabile Servizio di Prevenzione Protezione (RSPP)

Ing. Fabio Raimondo

Medico Competente (MC)

Dott. Fabio Mussino

Rappresentante Lavoratori Sicurezza (RLS)

Prof. Enrico Grittini



Questo documento è stato redatto con la consulenza di:



Ing. Fabio Raimondo

Via Airole, 37
20159 Milano (MI)

Cell. 340.59.73.799

fabioraimondo@hotmail.com



Cod. Doc.	Rev.
VR Gestanti	01

Data
22/09/2020

Per approvazione del documento:

Cod. Doc.	Rev.
VR Gestanti	01

Data: Revisione:		NOMINATIVO	FIRMA
22/09/2020 01			
Datore di lavoro (DL)		Daniela Zangheri	
Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP)		Fabio Ilaimondo	
Medico competente (MC)		Fabio Mussino	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)		Enrico Grittini	

N° Revisione	Data	Causale
00	10/03/2006	Prima emissione
01	22/09/2020	Aggiornamento VR Biologico SARS CoV-2 Rev. 01

Per approvazione del documento:

Cod. Doc.	Rev.
VR Gestanti	01

Data: Revisione:		NOMINATIVO	FIRMA
22/09/2020 01			
Datore di lavoro (DL)	Daniele Zangheri		
Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP)	Fabio Raimondo		
Medico competente (MC)	Fabio Mussino		
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	Enrico Grittini		

N° Revisione	Data	Causale
00	10/03/2006	Prima emissione
01	22/09/2020	Aggiornamento VR Biologico SARS CoV-2 Rev. 01

Per approvazione del documento:

Cod. Doc.	Rev.
VR Gestanti	01

Data: Revisione:		NOMINATIVO	FIRMA
22/09/2020 01			
Datore di lavoro (DL)		Daniele Zangheri	
Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP)		Fabio Raimondo	
Medico competente (MC)		Fabio Mussino	 Dot. FABIO MUSSINO MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO C.F. MUSS FAB 79D21 F205H Partita IVA: 05847120960
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)		Enrico Grittini	

N° Revisione	Data	Causale
00	10/03/2006	Prima emissione
01	22/09/2020	Aggiornamento VR Biologico SARS CoV-2 Rev. 01

SOMMARIO

SOMMARIO	2
PREMESSA	3
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	5
VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	7
ALLEGATO – Informativa alle lavoratrici in età fertile	12

PREMESSA

Nel contesto della definizione che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dà della salute come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non come la semplice assenza di malattia o infermità, la "salute riproduttiva" è volta al sistema, ai processi e alle funzioni riproduttive in tutti gli stadi della vita umana.

Non bisogna dimenticare che in gravidanza si passa da uno zigote ad un bambino: è una fase delicatissima perché nel totale divenire del nuovo essere questo è esposto, soprattutto nei primi tre-quattro mesi di vita intrauterina, a possibili danni da parte di un gran numero di agenti chimici, fisici e biologici.

L'aggiornamento della valutazione del rischio gestanti si è resa necessaria a seguito della pandemia dovuta alla diffusione del virus SARS CoV-2 causa della malattia Covid-19.

In base ai dati della Sorveglianza Integrata Covid-19 in Italia, complessivamente le diagnosi di Covid-19 hanno riguardato per la maggior parte donne: circa il 53% dei casi si è verificato, infatti, in soggetti di sesso femminile.

La gravidanza comporta cambiamenti del sistema immunitario, che possono aumentare il rischio di contrarre infezioni respiratorie virali, tra cui quella da SARS-CoV-2.

Sebbene, ad oggi le donne in gravidanza non sembrano essere a maggior rischio rispetto alle non-gravide per infezione grave da COVID-19 che richiede il ricovero ospedaliero, nonostante le evidenze siano ancora scarse, la trasmissione verticale del virus SARS-CoV-2 non può essere esclusa; ad oggi viene considerato un evento raro ma possibile. In Italia i casi di positività tra i neonati sono vari, presumibilmente infettati a seguito del contatto con la madre positiva durante o dopo il parto.

Inoltre la pandemia può rappresentare un "fattore di rischio aggiuntivo" per le donne in gravidanza o che hanno appena partorito. La paura del virus e la riduzione dei contatti con gli altri vanno, infatti, a sommarsi alle difficoltà emotive che possono verificarsi in questa fase della vita. La depressione post-partum colpisce, con diversi livelli di gravità, dal 7 al 12% delle neomamme.

Il rischio biologico, rientra tra le attività a rischio per la gravidanza ma non vietate. Dalla valutazione del rischio, potrebbe risultare l'opportunità di allontanare la lavoratrice dal luogo di lavoro (interdizione anticipata), la modifica delle condizioni di lavoro (smart working,) e/o dell'orario di lavoro oppure lo spostamento delle lavoratrici ad altra mansione non a rischio.

In generale nel caso di rischio biologico derivante dal virus SARS-CoV-2 particolare attenzione andrà posta per le mansioni ad elevato contatto con il pubblico/utenza.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La tutela delle lavoratrici madri è regolata da un complesso quadro normativo di difesa della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In data 27 aprile 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53" che ha riunito in sé le disposizioni legislative vigenti in materia, fra le quali la legge 1204/71 e il D.Lgs 645/96 conseguentemente abrogati.

Tale decreto prescrive che il datore di lavoro, contestualmente alla valutazione dei rischi eseguita ai sensi dell'art. 17 e 28 del D.Lgs 81/08, valuti preventivamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, nonché i processi o le condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Come precisato dalla Circolare del Ministero del Lavoro prot. 3328 del 16/21/02, detta valutazione preventiva consente al datore di lavoro di informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso e, quindi, dell'importanza che le dipendenti gli comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e adottate le conseguenti misure di tutela.

Qualora i risultati della valutazione rivelino rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, il datore di lavoro deve evitarne l'esposizione a rischio, modificando temporaneamente le condizioni e/o l'orario di lavoro. Se tale modifica non è possibile, deve provvedere a spostare le lavoratrici ad altre mansioni, informando contestualmente gli Organi preposti competenti per territorio.

Qualora non ci siano le condizioni per lo spostamento ad altre mansioni la Direzione Provinciale del Lavoro può disporre l'astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice.

Il datore di lavoro deve inoltre informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti degli esiti della valutazione e delle misure di prevenzione adottate, come previsto dall'art. 36 del D.Lgs 81/08.

In sintesi i punti salienti della normativa che devono guidare il processo di valutazione dei rischi teso a tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri, sono i seguenti:

- è vietato adibire le lavoratrici al trasporto ed al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gestazione e, in determinati casi, fino a 7 mesi dopo il parto (art. 7 D.Lgs 151/01);
- i lavori vietati ed il corrispondente periodo di divieto sono riportati negli allegati A e B del D.Lgs 151/01, cui si rimanda;
- è vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs 151/01);
- fermi restando i lavori vietati, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, i processi o le condizioni di lavoro (art. 11 D.Lgs 151/01);
- i rischi da valutare sono riportati nell'allegato C del D.Lgs 151/01, cui si rimanda.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nel seguito si descrivono i criteri adottati per la valutazione dei rischi, attraverso una descrizione dei passi da compiere per identificare i mezzi più opportuni per eliminare i rischi o per controllarli.

La quantificazione del rischio deriva dalla possibilità di definire il **rischio (R)** come prodotto della **probabilità (P)** di accadimento per la **gravità (D)** del danno atteso:

$$R = P \times D$$

La definizione della scala di **Probabilità** fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che comportano rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori:

Valore	Livello	Definizioni/Criteri
4	Altamente probabile	<ul style="list-style-type: none"> Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori Si sono già verificati danni per la stessa mancanza nella stessa azienda o in aziende simili Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti Non sono noti episodi già verificatisi Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

Tale giudizio può essere misurato in modo indiretto attraverso il livello di sorpresa che l'evento provocherebbe, secondo una interessante prassi interpretativa in uso nei paesi anglosassoni. La definizione della scala di **gravità del Danno** fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno.

Valore	Livello	Definizioni/Criteri
4	Gravissimo	<ul style="list-style-type: none"> Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità parziale Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile Esposizione cronica con effetti reversibili
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

L'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.

N.B.: deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame: a tal fine, non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidenti di quel tipo: di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive.

Definiti la probabilità (P) e la gravità del danno (D), il rischio (R) viene calcolato con la formula $R = P \times D$ e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascissa la gravità del Danno e in ordinate la Probabilità del suo verificarsi:

Probabilità di accadimento (P)	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
		Gravità del danno (D)			

Azioni da attuare in seguito alla valutazione del rischio R:

$R \geq 12$	Azioni correttive indilazionabili (si interviene subito)
$R = 9$	Azioni correttive da programmare con urgenza
$4 \leq R \leq 8$	Azioni correttive o migliorative da programmare nel breve o medio termine
$2 \leq R \leq 3$	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine
$R = 1$	

NOTA: per quel che concerne il danno atteso, si considera sempre $D = 4$ (massimo valore), in quanto l'evento può essere sempre anche fatale per il feto.

In tale matrice i rischi maggiori occupano le caselle in alto a destra, quelli minori in basso a destra. Questa rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Di seguito vengono riportati i principali fattori di rischio per la salute della lavoratrice madre e del bambino e per ognuno di essi vengono riportati i principali effetti su gravidanza ed allattamento segnalati dalla letteratura nonché i riferimenti legislativi in base ai quali l'esposizione a tali fattori è vietata durante la gravidanza ed eventualmente fino a sette mesi dopo il parto.

Si sottolinea che, in base all'art. 7 del D.Lgs 151/01, indipendentemente dai riferimenti legislativi specifici per i singoli fattori di rischio, l'Organo di vigilanza ha la facoltà di disporre l'allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino.

Si ricorda infine che alcuni lavori che si ritengono pregiudizievoli in relazione all'avanzato stato di gravidanza sono vietati gli ultimi tre mesi di gestazione (art. 17 comma 1 D.Lgs 151/01).

FATTORE DI RISCHIO	MANSIONE	P	D	R	EFFETTI SULLA GESTAZIONE E LATTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (1)
ATTIVITA' IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA (Lavori che comportano stazionamento in piedi (> 50% orario di lavoro) o posizione particolarmente affaticante)	DOCENTE	2	4	8	I mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno ed il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	Informazione e Formazione Modifica delle condizioni dell'orario di lavoro
	COLLABORATORE SCOLASTICO	2	4	8		
	AMMINISTRATIVO	1	4	4		
	ASSISTENTE TECNICO	2	4	8		
POSTURE INCONGRUE	DOCENTE	1	4	4	È potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto di infortunio.	Informazione e Formazione Modifica delle condizioni dell'orario di lavoro
	COLLABORATORE SCOLASTICO	1	4	4		
	AMMINISTRATIVO	1	4	4		
	ASSISTENTE TECNICO	1	4	4		

FATTORE DI RISCHIO	MANSIONE	P	D	R	EFFETTI SULLA GESTAZIONE E LATTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ⁽¹⁾
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	DOCENTE	1	4	4	<p>La movimentazione manuale di carichi è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e parto prematuro. Inoltre vi è una maggiore suscettibilità dell'apparato osteo-articolare a causa dei mutamenti ormonali che determinano un rilassamento dei legamenti e dei problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata.</p> <p>Nel periodo del post-parto, cioè dal IV al VII mese dopo il parto, va poi tenuto in considerazione che la madre che allatta è più soggetta ad affaticamento psico-fisico e la ripresa dell'attività lavorativa richiede un periodo di adattabilità.</p>	<p>Informazione e Formazione Modifica delle condizioni dell'orario di lavoro</p>
	COLLABORATORE SCOLASTICO	2	4	8		
	AMMINISTRATIVO	1	4	4		
	ASSISTENTE TECNICO	2	4	8		
COLPI, SCHIACCIAMENTI E TRAUMATISMI	DOCENTE	2	4	8	<p>Colpi, schiacciamenti e traumatismi di forte entità a volte sfortunatamente possono minare l'incolumità della mamma e, di riflesso, quella del bambino. In alcuni casi, più che altro a gravidanza avanzata, questo tipo di incidenti può comportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la formazione di un ematoma placentare da urto o caduta, che potrebbe portare al distacco della placenta • la rottura delle acque (con nascita prematura) ossia la rottura delle membrane del sacco amniotico • contrazioni ripetute dell'utero, originiate da un colpo o da una caduta accidentale, tali da provocare un aborto o un parto prematuro a seconda dei casi 	<p>Informazione e Formazione Modifica delle condizioni dell'orario di lavoro Smart working Interdizione anticipata</p>
	COLLABORATORE SCOLASTICO	2	4	8		
	AMMINISTRATIVO	1	4	4		
	ASSISTENTE TECNICO	1	4	4		

FATTORE DI RISCHIO	MANSIONE	P	D	R	EFFETTI SULLA GESTAZIONE E LATTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (1)
AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO 2, 3, 4	DOCENTE	3	4	12	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, hiv, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, il toxoplasma ed il SARS-CoV-2..	Informazione e Formazione Modifica delle condizioni dell'orario di lavoro Smart working Interdizione anticipata
	COLLABORATORE SCOLASTICO	2	4	8		
	AMMINISTRATIVO	2	4	8		
	ASSISTENTE TECNICO	2	4	8		
VIDEOTERMINALISTI ADDETTI AGLI SPORTELLI	AMMINISTRATIVO	2	4	8	Nelle lavoratrici gestanti sono presenti variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbero favorire l'insorgenza di disturbi dorso-lombari atti a giustificare la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro. In caso di postazione di lavoro assisa fissa per almeno due terzi dell'orario di lavoro e/o di esposizione a videoterminale, come definita dall'art. 173 del D.Lgs 81/08, senza possibilità di ridurre i tempi di utilizzo del videoterminale è necessario procedere all'astensione obbligatoria anticipata a tre mesi prima del parto in relazione all'avanzato stato di gravidanza.	Informazione e Formazione Modifica delle condizioni dell'orario di lavoro Interdizione anticipata
	AMMINISTRATIVO	2	4	8		
AGENTI CHIMICI (PRODOTTI PER PULIZIA, IRRITANTI, ALLERGIZZANTI	DOCENTE	1	4	4		Informazione e Formazione Modifica delle condizioni dell'orario di lavoro
	COLLABORATORE SCOLASTICO	2	4	8		
	AMMINISTRATIVO	1	4	4		
	ASSISTENTE TECNICO	1	4	4		

FATTORE DI RISCHIO	MANSIONE	P	D	R	EFFETTI SULLA GESTAZIONE E LATTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (1)
STRESS PSICOSOCIALE	DOCENTE	2	4	8	Uno studio longitudinale dell'IRCCS Medea mostra come livelli elevati di stress in gravidanza siano associati ad un minore sviluppo cognitivo del neonato. Ora gli studiosi stanno valutando l'effetto dell'emergenza COVID-19 sullo stesso campione di mamme e bambini.	Informazione e Formazione Modifica delle condizioni dell'orario di lavoro Smart working
	COLLABORATORE SCOLASTICO	2	4	8		
	AMMINISTRATIVO	2	4	8		
	ASSISTENTE TECNICO	2	4	8		

(1) Per quanto riguarda i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) si faccia riferimento al DVR e alle allegate valutazioni di rischi specifici.

INFORMATIVA ALLE LAVORATRICI IN ETÀ FERTILE
--

D.Lgs. 151/2001 (ex Artt. 7 e 11) ad integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi D.Lgs. 81/08, successive modificazioni e integrazioni e recepimento della direttiva 92/85 CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento".

Ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità (...)", il Datore di Lavoro

Il Dirigente Scolastico comunica:

- di aver provveduto ad effettuare un'accurata Valutazione dei Rischi a cui sarebbero sottoposte le lavoratrici in stato di gravidanza, in puerperio fino al 7° mese post-parto o in allattamento. I risultati della Valutazione sono stati tra scritti nel prescritto "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti";
- di dare corso con la presente al dovere di informare le lavoratrici sui risultati di tale valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate;
- di aver dato copia integrale del predetto "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti" al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e di averlo pubblicato inoltre sul sito dell'istituto nella sezione Sicurezza sul posto di lavoro.

Le lavoratrici devono:

- prendere atto del presente documento;
- comunicare tempestivamente alla direzione lo stato di gravidanza, proprio per evitare, fin dai mesi iniziali, particolarmente vulnerabili, l'esposizione ai rischi indicati e per consentire l'adozione delle necessarie misure di tutela.

Il Dirigente scolastico